

Incentivi. I rilievi riguardano soprattutto i metodi di calcolo dei profitti operativi e il confronto con i costi dell'energia tradizionale

Bonus-Tremonti nel mirino del fisco

Partiti i controlli sulla detassazione degli investimenti «verdi» realizzati dalle Pmi

PAGINA A CURA DI

Rosanna Acierno

■ La detassazione per gli investimenti ambientali per le Pmi entra nel mirino del fisco. Mentre si avvicina il termine di decadenza per i controlli sugli investimenti agevolati realizzati nel 2011, si moltiplicano gli avvisi relativi alle modalità di calcolo dell'agevolazione (la cosiddetta "Tremonti ambientale").

Introdotta dalla Finanziaria 2001 (legge 388/2000, articolo 6, commi 13-19) e soppressa dal 26 giugno 2012, la misura prevedeva la detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali. Nello specifico, l'agevolazione era volta a premiare le imprese di piccole e medie dimensioni, in regime di contabilità ordinaria, che si fossero dimostrate particolarmente attente – nei loro piani di investimento – alle tematiche ambientali e che, quindi, avessero investito risorse, destinate alla salvaguardia ambientale e per questo detassabili.

Gli investimenti agevolati erano quelli per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali, iscritte nella voce B.II dell'attivo di stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente, quali ad esempio gli impianti fotovoltaici o quelli eolici.

Per beneficiare dell'agevolazione, inoltre, le imprese erano tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati, nonché a presentare entro 30 giorni dalla sua approvazione una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico e a indicare nel quadro RF di Unico l'importo agevolabile, calcolato e asseverato da un tecnico con perizia giurata.

Qualche incertezza è emersa sin dall'inizio dell'applicazione sul calcolo del reddito detassabile, determinato, secondo la norma, come differenza tra i costi di investimento supplementari ("sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale e i profitti operativi.

In particolare, pur stabilendo che ai fini dell'agevolazione occorreva calcolare, secondo un approccio incrementale, il maggior costo sostenuto dall'impresa per

acquistare un impianto rispettoso dell'ambiente in confronto a uno tradizionale di potenza equivalente, il legislatore non ha definito in maniera analitica i «profitti operativi» che dovevano essere comunque sottratti dalla maggiore spesa, intesi genericamente come risparmi sui costi, ricavi conseguiti e direttamente connessi con gli investimenti supplementari sostenuti per le fonti di energia rinnovabile, ed eventuali vantaggi connessi ad altre misure di aiuto. Sul tema non sono arrivati dal fisco esaustivi chiarimenti.

Con l'approssimarsi del termine di decadenza dell'azione di accertamento si è accentuato l'interesse del fisco su questo incentivo: il 31 dicembre di quest'anno, infatti, l'agenzia delle Entrate non potrà più esercitare l'azione di accertamento per il periodo di imposta 2011, penultimo anno in cui era possibile beneficiare della detassazione.

Dai rilievi dei verificatori, generalmente ripresi negli atti impositivi, emerge che gli uffici non ritengono corretto il calcolo dell'investimento incrementale ammissibile all'agevolazione "Tremonti ambientale" se l'impresa (e per essa, il perito) non ha tenuto conto nei profitti operativi, ad esempio, dei ricavi non connessi con l'investimento ambientale che sarebbero stati conseguiti anche attraverso un impianto tradizionale.

In particolare, senza mettere in discussione né la spettanza dell'agevolazione, né tantomeno i maggiori costi sostenuti per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile rispetto a quelli tradizionali, il fisco sostiene che, ai fini della agevolazione, dai maggiori costi sostenuti per l'investimento si sarebbero dovuti scomputare anche i ricavi derivanti dalla vendita di energia che sarebbero stati comunque conseguiti anche attraverso un impianto tradizionale, con conseguente ripresa a tassazione del relativo importo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le norme citate in pagina
www.quotidianofisco/ilssole24ore.com





LA PAROLA
CHIAVE

Profitti operativi

● Sono i vantaggi economici che, secondo la normativa, devono essere stimati dall'impresa e sottratti dai sovraccosti sostenuti per realizzare un impianto ambientale rispetto a un altro tradizionale, di pari potenza. Per determinarli si fa riferimento ai vantaggi economici dell'eventuale aumento di capacità produttiva, ai risparmi di spesa, ai ricavi da produzioni accessorie aggiuntive connesse con l'investimento stesso e ai vantaggi legati ad altre misure di aiuto conseguite nei primi anni di vita dell'impianto.

Le quote agevolabili e le pronunce dei giudici

COME CALCOLARE IL BENEFICIO

01 | L'APPROCCIO

Ai fini del calcolo della quota di reddito dell'investimento detassabile in base alla "Tremonti ambientale", occorre fare riferimento al cosiddetto "approccio incrementale". Si deve cioè tener conto dei sovraccosti sostenuti dall'impresa, rispetto a quelli inerenti a un impianto di produzione di energia tradizionale (che abbia la stessa capacità in termini di produzione energetica effettiva), al netto dei profitti operativi conseguiti nei primi anni di vita

02 | LA FORMULA

La formula per il calcolo risulta dunque la seguente:
 $I = [A - B - (Y \times C) - (Y \times D)]$.
 Dove gli elementi si riferiscono a:
 I = investimento incrementale ammissibile;
 A = totale investimento ambientale incrementale rispetto ai due esercizi precedenti;
 B = costo totale di una centrale tradizionale di potenza equivalente;
 Y = 3 anni nel caso di piccole e medie imprese (Pmi), oppure 4 anni nel caso di grandi imprese che non fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO₂, oppure 5 anni nel caso di grandi imprese che fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO₂;
 C = vantaggi annui che derivano da altre misure di aiuto (ad esempio, certificati verdi);
 D = risparmi di spesa (ad esempio, per mancato acquisto di combustibile per centrale tradizionale)

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

CONDIZIONI NECESSARIE

Per poter fruire della detassazione ambientale non occorre la dimostrazione dei futuri risparmi di spesa, ma è sufficiente la prova dei "sovraccosti" sostenuti per gli impianti che determinano un impatto ambientale positivo. Pertanto, ai fini dell'agevolazione, è sufficiente che nella relazione tecnica siano evidenziate le caratteristiche dell'impianto, in relazione alla capacità di prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente, e siano stimati i vantaggi in termini di risparmio conseguito grazie all'investimento stesso
Ctp Reggio Emilia, sentenza 19/4/2012

COSTI AMMISSIBILI

In applicazione dei criteri previsti dall'articolo 23 del Regolamento 800/2008/Ce («Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili»), prevalente rispetto alla Disciplina comunitaria 2008/C 82/01, i costi ammissibili all'agevolazione "Tremonti ambientale" devono essere calcolati senza scomputare i vantaggi derivanti dai primi anni di vita del nuovo impianto
Ctr Venezia, sentenza 1346/24/2015

INTEGRATIVE E TERMINI

È legittimo l'operato del contribuente che ha presentato una dichiarazione integrativa di Unico 2011, oltre il termine prescritto per presentare la dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta, inserendo nel quadro RF la variazione in diminuzione relativa all'ammontare dell'investimento incrementale agevolabile ex legge 388/2000. Qualora, infatti, ci si opponga a un atto impositivo emesso sulla base di dati forniti dal contribuente, non si verte in tema di dichiarazione integrativa o di richiesta di rimborso, ma in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi addotti dalle parti, nel rispetto dei relativi oneri probatori. Va quindi riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria del fisco, allegando errori (di fatto o di diritto) commessi nella redazione e che incidono sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione integrativa
Ctp Cuneo, sentenza 4/1/2016